

A background graphic consisting of a network of interconnected nodes and lines, resembling a molecular structure or a data network, in shades of blue and grey.

# **Il sistema dei Registri legati alla Responsabilità Estesa del Produttore – EPR**

*12 dicembre 2024*



1. Introduzione alla normativa EPR
2. Le novità del Decreto 15 aprile 2024, n. 144
3. Il Registro Nazionale dei Produttori e gli altri Registri EPR
4. Gli sviluppi futuri della disciplina EPR



## A livello Nazionale

\*modificato con successivo D. Lgs. 213/2022 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116

Con **D. Lgs. 116/2020\*** viene modificato ed integrato il **D.lgs. 152/2006**

- **sostituito l'art. 178 bis – Responsabilità Estesa del Produttore**
- **introdotto l'art. 178 ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore**
  - ✓ Predisposizione di **decreti futuri** per l'istituzione di *Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore*
  - ✓ Resta la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure **la disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
  - ✓ I sistemi collettivi **istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto si conformano ai principi e criteri della nuova EPR entro il **5 gennaio 2023** (art. 237, comma 9)
  - ✓ I **requisiti generali minimi** da rispettare in materia di EPR, così come anticipati dai «considerando» della direttiva europea
  - ✓ Le misure poste a carico di coloro che sono soggetti a EPR



## Responsabilità estesa del produttore

I **regimi di responsabilità estesa del produttore** sono volti ad assicurare che ai **produttori di prodotti** spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della **gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

**Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.**

*Es. Apple/Samsung/Xiaomi... si assume la responsabilità e i costi per fare in modo che lo smartphone non più utilizzabile sia raccolto e trattato in maniera corretta.*

***La EPR esiste quindi già prima che il bene divenga rifiuto.***



## Chi è il Produttore

«**Produttore del prodotto**» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente **sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti** (art. 183 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006).

Il termine produttore non è quindi riferito solo a colui che produce (ad es. in Italia nessuno produce pile o televisori)...

...ma va preso in considerazione il concetto di immissione sul mercato (compresa anche l'importazione).

*Quando compriamo prodotti da Paesi Extra Europei molto spesso siamo noi i produttori, in quanto immettiamo sul mercato i prodotti per i quali il produttore, in questo caso, non ha pagato alcun «importo» ma che, alla fine della loro vita, causeranno un costo che dovrà essere coperto in parte da noi cittadini e in parte dai produttori nazionali.*



## Eco-Progettazione

I requisiti generali minimi dovrebbero incentivare i produttori, al momento della **progettazione** dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.

### Scopo?

- ridurre gli impatti ambientali
- ridurre la produzione di rifiuti **durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.**

### Come?

Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti **all'uso multiplo**, contenenti **materiali riciclati**, tecnicamente **durevoli** e facilmente **riparabili** e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere **preparati per il riutilizzo e riciclati** per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti (art. 178-bis, comma 3).

*Se il produttore paga per trattare il prodotto a fine vita, allora forse gli conviene progettarlo in modo che il trattamento sia più facile e che tutti coloro che lo trattano siano informati su come farlo.*



## Forme di gestione

Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si organizzano con **forme di gestione:**

- **Individuali**
- **Collettive**

Oltre alla produzione....

- Raccogliere i rifiuti dai punti di raccolta oppure contribuire alla raccolta differenziata
- Gestire (recupero, cernita, trattamento e smaltimento) i rifiuti



...affinchè questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i **produttori delegano altre organizzazioni** alla gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti.



## Requisiti generali minimi di un Regime EPR

- a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti;
- c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti (tramite il Registro);
- d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.



## Contributo finanziario

I requisiti generali minimi dovrebbero contribuire a  
«internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto»

Contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento agli obblighi EPR coprono:

COSTI

- costi della **raccolta differenziata di rifiuti** e del loro successivo trasporto
- costi della **cernita e del trattamento**
- costi necessari a raggiungere gli **obiettivi di gestione dei rifiuti**
- costi di una **congrua informazione** agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti
- costi della **raccolta e comunicazione dei dati**

## Interessi contrastanti

I produttori  
vogliono pagare di  
meno



Chi tratta i rifiuti  
derivanti dai prodotti  
vuole guadagnare di  
più

**I requisiti generali minimi dovrebbero limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.**



## Vigilanza e controllo

L'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la funzione di **vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR** (comma 6) attraverso l'istituzione del «Registro nazionale dei produttori» (comma 7).

**raccoglie in formato elettronico i dati** di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e **ne verifica la correttezza e la provenienza**

**analizza i bilanci di esercizio** ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie

analizza la determinazione del **contributo ambientale**

controlla il **raggiungimento degli obiettivi** previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione

Con successivo **decreto** del MASE dovranno essere definite le modalità di vigilanza e controllo nonché le modalità di iscrizione e di comunicazione delle informazioni al Registro nazionale

**Decreto 15 aprile 2024, n. 144\***



## Registro nazionale dei Produttori

Con il **Decreto n. 144 del 15/04/2024** il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha disciplinato le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e le modalità di trasmissione delle informazioni da raccogliere ai sensi del comma 9 dell'art. 178-ter del d.lgs. 152/2006.

**Il Registro nazionale dei produttori è organizzato come un punto di accesso unificato dei diversi registri di filiera già esistenti (come i Registri AEE, Pile e Accumulatori, Pneumatici) e di quelli che verranno istituiti in esecuzione di nuovi regimi di responsabilità del produttore prevedendo una generale standardizzazione delle piattaforme telematiche ai fini della semplificazione degli adempimenti delle imprese.**

I registri di filiera verranno resi disponibili attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma.

**L'iscrizione ai registri di filiera costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori da parte dei soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore.**



## Registro nazionale dei Produttori

Il Registro sarà uno strumento utile a:

- garantire l'elaborazione e l'analisi dei dati per monitorare il perseguimento degli obiettivi quantitativi nelle diverse filiere e definire progressivamente obiettivi rilevanti attraverso l'afflusso continuo di dati univoci ed anche per supportare la definizione di nuovi schemi di EPR;
- garantire l'affidabilità e la qualità delle informazioni in modo che il Registro non sia solo uno strumento amministrativo ma una piattaforma per lo scambio di informazioni utili allo sviluppo delle filiere;
- favorire controlli efficaci e diffusi; questo aspetto assume un'importanza particolare se si considera che diversi studi di settore indicano l'assenza di controlli tra i principali punti deboli degli attuali regimi EPR. A questo fine, ad esempio, rientra anche la pubblicazione dei dati relativi agli iscritti che, anche nel caso di vendite a distanza, consente al consumatore finale di individuare i soggetti che operano nel rispetto delle regole, ed escludere i free rider;
- rendere trasparente la raccolta, riconoscendo a tutti la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti, sempre nel rispetto della riservatezza commerciale, facilitando il superamento della diffidenza dei soggetti coinvolti.



## Registro AEE

### Raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta e di recupero/riciclo dei RAEE

*I produttori degli AEE si ripartiscono il relativo onere sulla base della rispettiva quota – in peso – dei prodotti immessi nel mercato.*

**L'obbligo primario ricade in capo ai produttori di AEE**, che sono tenuti a conseguire gli obiettivi minimi di recupero indicati dal legislatore e a **versare il contributo** necessario per adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto.

I produttori adempiono ai propri obblighi mediante **sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

I produttori devono **isciversi al Registro AEE** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE



## Istituzione e scopo

Con il d.lgs. 25 settembre 2007, n. 185 è stato istituito il *Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE*

*Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:*

- a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 49/2014 e il corretto trattamento dei RAEE*
- a consentire la definizione delle quote di mercato dei produttori*

**Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano**

**Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione al Registro presso la Camera di commercio di competenza**

L'iscrizione al Registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato



## Funzionalità del Registro AEE

### Tipologie di pratiche

- **Iscrizione:** per effettuare la prima iscrizione al Registro AEE
- **Variazione:** per variare i dati comunicati al momento dell'iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare le apparecchiature, o modificare il sistema collettivo di finanziamento)
- **Aggiornamento anagrafico:** per modificare i dati anagrafici
- **Comunicazione Annuale:** per presentare il MUD - Comunicazione AEE indicando le quantità di AEE (per le quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato nell'anno solare precedente.

### Consultazione

- **Archivio pratiche:** per consultare le pratiche trasmesse
- **Visure:** per ottenere una visura che riassume lo stato dell'impresa
- **Quote e tariffe:** per consultare le quote di mercato e le tariffe che l'impresa deve annualmente versare al MASE



## Registro Pile e Accumulatori

### Raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili

*I produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale*

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

Con apposito decreto sono definiti i criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.



## Istituzione e scopo

Con il d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 è stato istituito il *Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori*.

All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

*Garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie:*

- *a verificare il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 188/2008 e il corretto trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori (anche attraverso ispezioni a campione)*
- *a raccogliere i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia*

**Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica** al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

E' considerato produttore chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.



## Funzionalità del Registro Pile e Accumulatori

### Tipologie di pratiche

- **Iscrizione:** per effettuare la prima iscrizione al Registro
- **Variazione:** per variare i dati comunicati al momento dell'iscrizione (per esempio per aggiungere o modificare le tipologie, o modificare il sistema collettivo di finanziamento)
- **Aggiornamento anagrafico:** per modificare i dati anagrafici
- **Comunicazione Annuale:** entro il 31 marzo di ogni anno, quantità di pile e accumulatori (per le quali il produttore è iscritto) immesse sul mercato nell'anno solare precedente.

### Consultazione

- **Archivio pratiche:** per consultare le pratiche trasmesse
- **Visure:** per ottenere una visura che riassume lo stato dell'impresa



## Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

### BATTERIE DISPONIBILI NELL'UE

**Batterie per autoveicoli**  
Usate per motorini di avviamento, illuminazione o accensione di autoveicoli



**Batterie industriali**  
Per l'accumulo di energia o la mobilità di veicoli elettrici



**Batterie per mezzi di trasporto leggeri**  
Come bici e scooter elettrici



**Batterie portatili**  
Sono sigillate, possono essere trasportate a mano e non sono né batterie industriali né batterie per autoveicoli



Fonte: Servizio di ricerca del Parlamento europeo

### Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a **tutte le batterie**, comprese:

- batterie portatili;
- batterie per i veicoli elettrici (EV);
- batterie industriali;
- batterie per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione (utilizzate principalmente per veicoli e macchine);
- batterie per mezzi di trasporto leggeri quali **biciclette elettriche, ciclomotori elettrici e scooter elettrici**.

**In attesa di attuazione da parte del Ministero dell'ambiente**

...



## Registro Pneumatici Istituzione e scopo

Il **D.M. 19 novembre 2019, n. 182**, ha disciplinato i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici nel mercato del ricambio, di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dagli stessi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Lo stesso D.M. 182/2019 dispone, all'art. 7, l'istituzione del Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU.

Con il **Decreto 16 aprile 2024 n. 147** viene istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "*Registro pneumatici*". Con lo stesso decreto vengono stabilite le modalità operative per il funzionamento del Registro Pneumatici.

Al Registro viene attribuito il compito di garantire la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del DM 182/2019 e il corretto trattamento dei PFU.



## Registro Pneumatici

Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 182/2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici.

**L'iscrizione è effettuata, in via telematica,** attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio **entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni**, pubblicata sul Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente.

L'accesso al sistema è consentito esclusivamente attraverso il riconoscimento dell'identità digitale della persona fisica che intende operare per conto dell'impresa o ente da iscrivere.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

- Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
- Comunicazioni periodiche: vanno utilizzate per presentare le Comunicazioni previste dal D.M. 182/2019
- Archivio Pratiche: serve per consultare l'elenco delle pratiche presentate
- Visure: contiene le visure aggiornate e l'attestato di iscrizione



Il Registro pneumatici è articolato in diverse aree:

- **portale del registro** attraverso il quale gli operatori, le amministrazioni e i cittadini consultano informazioni, statistiche ed elenchi di imprese iscritte e i soggetti obbligati potranno accedere all'area riservata del registro PFU nonché ad altri registri esistenti gestiti dalle Camere di Commercio in materia di responsabilità estesa del produttore.
- **area riservata** tramite la quale le imprese possono trasmettere le pratiche di iscrizione e le comunicazioni periodiche.
- **banca dati** del registro attraverso cui l'amministrazione ed altri enti abilitati possono consultare le informazioni inserite ed elaborare report e statistiche.
- **area amministrativa**, attraverso la quale le Camere di Commercio e il Ministero gestiscono le pratiche.



## Tariffa annuale

Ai fini della copertura dei costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del decreto 147/2024, le Camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Per garantire il rispetto del principio di equità e proporzionalità, **la tariffa è commisurata alla quantità di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore.**

Le camere di commercio competenti pubblicano nel sito del registro pneumatici le modalità di calcolo e di versamento della tariffa.

**La tariffa è versata** dai produttori e dagli importatori, anche neo-operanti, **al momento dell'iscrizione al Registro pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno**, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019



## Tipologia di comunicazioni

Il Registro consente l'effettuazione delle seguenti comunicazioni da parte degli utenti a partire dall'area riservata del portale, a cui si accede con dispositivi di identità digitale:

- quantità **immesse sul mercato ed esportate** (modulo Allegato III del decreto ministeriale n. 182/2019);
- quantità di **PFU gestite** (modulo Allegato IV del decreto ministeriale n. 182/2019);
- quantità di **PFU raccolte** (modulo Allegato VII del decreto ministeriale n. 182/2019) anche su base trimestrale e suddivise per provincia e per tipologia (piccoli, medi e grandi);
- **contributi ambientali** applicati (modulo Allegato VIII del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **contributi ambientali versati** su base mensile (trasferiti alla forma associata di gestione) unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati (art. 4, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019);
- **comunicazione sull'andamento dell'attività**: bilancio di esercizio e relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati (art. 3, comma 11 del decreto ministeriale n. 182/2019).



## Registri di filiera (art. 3 del Decreto 144/2024)

1. **RAEE** -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014
2. **Pile e accumulatori** -> Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/2008
3. **Pneumatici fuori uso** -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
4. **Imballaggi** -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
5. **Oli minerali** -> istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (nato come Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati), D.M. 7 novembre 2017
6. **Oli e grassi animali e vegetali** -> istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
7. **Polietilene** -> istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006
8. **Futuri nuovi Registri**



Il **5 luglio 2023** la Commissione ha presentato la *proposta di revisione della Direttiva 2008/98/CE*

## Obiettivo

Migliorare la gestione dei rifiuti tessili in linea con la «gerarchia dei rifiuti», dando priorità alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei prodotti tessili rispetto ad altre opzioni di recupero e di smaltimento.

In linea con il piano d'azione per l'economia circolare e la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari ("strategia per i prodotti tessili").

La Commissione propone di introdurre in tutti gli Stati membri dell'UE **regimi obbligatori e armonizzati di responsabilità estesa del produttore per i tessili**.

I costi di gestione dei rifiuti tessili saranno a carico dei produttori, che saranno così incentivati a generare meno rifiuti e ad aumentare la circolarità dei prodotti tessili, migliorando a monte la progettazione di questi ultimi.

I contributi che i produttori verseranno nell'ambito del regime di responsabilità estesa saranno adeguati in base alle prestazioni ambientali dei tessili, secondo un principio noto come "eco-modulazione".





Chi produce, distribuisce e importa prodotti tessili nel mercato interno è obbligato ad avviare un sistema per la raccolta di abiti e tessuti, coprendone i costi, con lo scopo di migliorare il riutilizzo e il riciclo di alta qualità.

**Entro il 2025**, inoltre, gli Stati membri hanno l'onere di garantire la raccolta differenziata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Nella definizione di importatori sono state incluse le piattaforme di vendita online.


È prevista, infine, una cernita più efficiente dei rifiuti urbani misti, in modo da raccogliere gli articoli che possono essere riciclati prima di inviarli in discarica o agli inceneritori e una supervisione sui prodotti tessili usati esportati.

La **proposta è stata approvata nel febbraio del 2024** dalla commissione Ambiente del Parlamento europeo e il Parlamento europeo il 13 marzo 2024 ha espresso la propria posizione favorevole.

Il percorso di approvazione è stato ripreso dal nuovo Parlamento per arrivare alla pubblicazione della nuova direttiva in Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre 2024.



## WFD Timing





- Le norme comunitarie dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore agevoleranno l'attuazione da parte degli Stati membri *dell'obbligo di raccolta differenziata dei tessili a partire dal 2025*.
- *I contributi dei produttori finanzieranno investimenti* in capacità di raccolta differenziata, cernita, riutilizzo e riciclaggio.
- Incoraggerà la *ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie innovative* per la circolarità del settore tessile, come il riciclaggio a ciclo chiuso.
- L'iniziativa affronta inoltre il problema delle *esportazioni illegali di rifiuti tessili* verso paesi non adeguatamente attrezzati per gestirli. Le nuove disposizioni chiariranno le definizioni di rifiuto e di prodotto tessile riutilizzabile, per porre fine alle esportazioni di rifiuti indebitamente camuffate dal pretesto del riutilizzo.



## Applicazione in Italia...

*La direttiva, una volta pubblicata ed entrata in vigore, dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale...*

Il **2 febbraio 2023** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato una consultazione pubblica sul Decreto, predisposto di concerto con il Ministro delle Imprese e del "Made in Italy", che **individua i nuovi adempimenti a cui saranno tenuti i produttori della filiera tessile** con particolare riguardo alla progettazione, alla produzione, allo smaltimento e al riciclo dei tessili.

La fase di consultazione con gli *stakeholder* principali del settore si è conclusa il **3 marzo 2023**.



## **Contenuti della bozza di decreto** nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa:

- i produttori dovranno innanzitutto farsi carico *“del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili”*. Il produttore potrà adempiere agli obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione *“in forma collettiva o individuale”*;
- i produttori assicurano idonei mezzi finanziari e organizzativi per realizzare, attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di riferimento, una rete di raccolta dei rifiuti tessili estesa a tutto il territorio nazionale nonché dei *“sistemi di raccolta selettivi per incrementare la qualità delle frazioni tessili”*;
- il versamento di un *“contributo ambientale”*, *“non dovrà superare i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente e dovrà favorire l'innovazione orientata verso modelli di economia circolare”*;
- nella fase di progettazione dei prodotti tessili, i produttori dovranno assicurarsi di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti *“adatti al riutilizzo e alla riparazione, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili”*;



- vengono individuate specifiche *misure di eco-progettazione* quali (i) l'uso di fibre tessili e materiali naturali biocompatibili, (ii) l'eliminazione di componenti e sostanze pericolose anche con riferimento alle microplastiche rilasciate nell'ambiente, (iii) la riduzione di difetti di qualità dei prodotti che portino i consumatori a disfarsene (iv) l'uso di tecniche di mischia delle fibre e di tessuti che favoriscano adattabilità a usi di vario tipo e la riparabilità;
- previsioni specifiche in materia di *ricerca, sviluppo e utilizzo di tecnologie avanzate* per la selezione di fibre derivanti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio;
- riferimento a un sistema di “*etichettatura digitale*” volto a descrivere le caratteristiche e la composizione fibrosa dei tessili nonché ad evidenziare l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
- iscrizione al *Registro* di filiera;
- istituito il *Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili (CORIT)*, composto dai sistemi individuali e collettivi di gestione riconosciuti dal Ministero.



In considerazione delle numerose sfide ambientali che ci attendono, **l'applicazione dei sistemi EPR rappresenta sicuramente il punto di partenza più innovativo fissato dalla politica comunitaria e nazionale capace di assicurare una condivisione degli oneri di gestione per il corretto fine vita dei prodotti e creare una filiera di responsabilità che vede coinvolti tutti gli attori.**

L'applicazione della responsabilità estesa del produttore presenta varie sfide per le aziende e per gli Stati nazionali, tra cui l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, la necessità di sensibilizzare i cittadini, implementare nuove infrastrutture e investire in tecnologie avanzate di riciclo.

Ma l'elemento cruciale è la ***governance*** complessiva, che deve consentire un sistema di partecipazione a più livelli.



## **A livello legislativo sarà importante per ogni filiera:**

- a) chiarire chi è effettivamente responsabile per evitare distorsioni del mercato, soprattutto per le micro e piccole imprese;
- b) garantire un'ampia copertura geografica dei punti di raccolta;
- c) promuovere il riciclo per ridurre i costi di produzione e utilizzare materie riciclate per le quali il contributo ambientale è assolto;
- d) modulare il contributo finanziario dei produttori in base alle prestazioni ambientali dei prodotti senza gravare eccessivamente sui consumatori e senza creare meccanismi distorsivi.

Infine, è **fondamentale realizzare un efficiente ed efficace sistema di comunicazione dei dati** che garantisca la funzione di vigilanza sulla trasparenza e il monitoraggio sul progressivo raggiungimento degli obiettivi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente.



***Grazie per l'attenzione!***

---